



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE



VALCERESIO

Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane
 Istituto Tecnico Turismo
 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici



Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali
 Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) - ☎ Tel. 0332856760 - 📠 Fax 0332474918

Protocollo: vedi segnatura

Bisuschio, 10/12/2021

Circolare n.243

**A tutto il personale dell'Istituto
 Alla D.S.G.A.
 ATTI/SITO/ALBO online**

Oggetto: Covid-19 - Obbligo vaccinale del personale scolastico

Facendo seguito alla circolare n.217 del 29.11.2021, Si ricorda ancora una volta che Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 2021, n. 282, è stato pubblicato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 allo stato in fase di conversione, che, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, estende l'obbligo vaccinale al personale della scuola. Con successiva nota AOODPIT n. 1889 del 7 dicembre 2021

SI INVITA TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI OBBLIGO VACCINALE.

Il Ministero dell'Istruzione, nel fornire suggerimenti operativi alle scuole, ha tracciato anche un'utile sintesi degli **adempimenti previsti per tutto il personale scolastico a decorrere dal 15 dicembre p.v.**
In particolare:

- **Dal 15 dicembre 2021 la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa** di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.
- L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. In sintesi, **dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico dovrà essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione e guarigione).**
La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.



➤ La vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2” (ESENZIONE obbligo vaccinale documentato).

In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

➤ **Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a produrre, ENTRO CINQUE GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'INVITO:**

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Si ricorda che al personale scolastico è data priorità per la vaccinazione

ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI CINQUE GIORNI, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva la procedura per mancato adempimento dell'obbligo.

➤ La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) prima citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico comunicherà per iscritto al personale interessato. **ALL'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO CONSEGUE L'IMMEDIATA SOSPENSIONE dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).**

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE



VALGERESIO

Liceo Scientifico-Liceo delle Scienze Umane
Istituto Tecnico Turismo

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing-Relazioni Internazionali

Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) - ☎ Tel. 0332856760 - 📠 Fax 0332474918



➤ **Si precisa che nei confronti del personale esterno che presta la propria attività lavorativa a scuola** (supporto dell'inclusione scolastica, a quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell'offerta formativa, agli addetti alle mense, alle pulizie, ecc.), **continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all'art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87.** In proposito, si rimanda alla sezione "Io torno a scuola" del sito istituzionale del Ministero.
(<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>).

Circa l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea, questo è consentito, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass "base" (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass "rafforzato" (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età. Al contrario, per tutte le attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Maria Carmela Sferlazza

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93